

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1963

Abrogazioni e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento

ONOREVOLI SENATORI. — *Multa renascuntur quae iam cecidere.*

Dopo tredici anni di attesa durante i quali non abbiamo mai desistito dall'invocare con toni più o meno accesi ed anche talvolta aspri l'abrogazione di alcune norme e la modificazione di altre della legge di Pubblica sicurezza, legge che offende la nostra tradizione secolare di libertà, di umanità e di giustizia, peggio, offende la Costituzione frutto di sacrificio e di sangue, ecco finalmente la parola della Corte costituzionale la quale in data 8 luglio 1963 ha riconosciuto giuste ed aderenti alle norme costituzionali le nostre doglianze, finora ritenute frutto di concezioni aberranti.

Essa così ha testualmente scritto: considerata la ormai nutrita schiera degli articoli del testo unico di Pubblica sicurezza dichiarati parzialmente ed anche totalmente illegittimi e che di conseguenza hanno perduto la loro integrità testuale, si presenta necessario l'auspicio di una revisione sistematica di detto testo unico.

Forse se non vi fosse stato questo richiamo all'osservanza della legge da parte del-

la Corte, il nostro costante appello ad essa sarebbe ancora considerato *vox clamantis in deserto* e la Costituzione ritenuta ancora ordigno pauroso o strumento decrepito da relegarsi fra le scorie di un passato ormai sepolto.

La nostra parola però non ha mai cangiato di colore.

Abbiamo sempre ripetuto che le leggi debbono rispecchiare le necessità, le aspirazioni, i bisogni dei cittadini perchè, se questo non si avverasse, esse diverrebbero catene e freno nel cammino verso la civiltà ed il progresso. Abbiamo ripetuto anche stucchevolmente la frase che è ormai divenuta stereotipa:

Ciò che serve a definire un regime ed un Governo è la sua legislazione.

E nella legislazione la legge di Pubblica sicurezza è quella che meglio e più di ogni altra denuncia qual'è il pensiero politico, sociale e morale di un Governo.

Sicchè si disse: tale il Governo, tale è la legge di polizia. Finalmente dopo che la Corte costituzionale ha fulminato di incostituzionalità molte norme di questa legge, si

è inteso e dai governanti e dai partiti che è venuta l'ora di riformare tutti i codici in aderenza ai principi della Costituzione e quindi di liberarci di molte sanzioni medioevali della legge di Pubblica sicurezza. Se questo non avverrà, non potremmo fare un passo in avanti e saremmo costretti ad applicare principi ispirati solo a difesa del privilegio o peggio dell'arbitrio che non ammette discussioni e tanto meno reazioni.

Lo abbiamo sempre proclamato a gran voce; principio di ogni regime democratico è la certezza assoluta del diritto, non la discrezionalità e la decisione unilaterale.

Occorre ora all'inizio della quarta legislatura decidersi a fare quello che non si è voluto fare per tanti anni. Per la verità dobbiamo riconoscere come sotto la spinta della rinascita nazionale dovuta alla resistenza, ci eravamo accinti a dare l'ostracismo alle norme più retrive inserite nei Codici penali e di Procedura penale attraverso le Commissioni e del 1948 e del 1956 nominate a questo scopo. Le Commissioni presiedute da uomini di valore indiscutibile avevano chiaramente detto fin da quel tempo, che non era possibile mantenere in vita disposizioni che contenevano pene intollerabili e si ispiravano a principi fascisti ormai tramontati e superati.

Siamo al 1963 e, ad eccezione di qualche ritocco e di qualche modifica avvenuti per la presentazione di progetti di iniziativa parlamentare ai quali troppo tardivamente fanno seguito i disegni ministeriali, tutto è rimasto come prima. Attendere ancora significa tradire il mandato affidatoci e non intendere la voce di un popolo che ha offerto il sangue e la vita per il progresso del nostro Paese.

La storia veramente lacrimevole della legge di Pubblica sicurezza si può così brevemente riassumere e ricordare a coloro che non l'hanno veramente vissuta, per denunziare chiaramente quale sia stato il tortuoso o meglio vergognoso *iter* di questo codice. Il popolo ed i cittadini che qui ci hanno inviato, debbono conoscere la verità, tutta la verità, per potere, *ex informata conscientia*, esprimere il loro giudizio.

Il 26 ottobre 1948, par di sognare, quando era ancora nei nostri cuori vivo e fresco il ricordo della promulgazione della Costituzione, sintesi di olocausto della vita di tanti nostri fratelli, l'allora senatore Berlinguer presentò al Senato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato invita il Governo a presentare senza ulteriori indugi (era una richiesta urgente) al Parlamento il disegno di legge per il nuovo testo unico per la legge di Pubblica sicurezza ». A distanza di due giorni, il senatore Scoccimarro (28 ottobre 1948) presentò una proposta di legge con la quale, con un solo articolo, chiedeva l'abolizione e la modifica di alcune disposizioni della legge di Pubblica sicurezza più evidentemente contrastanti con la Costituzione.

Tale proposta fu presentata perchè l'allora Ministro dell'interno, onorevole Scelba, aveva risposto all'ordine del giorno assicurando che aveva nominato una Commissione per adeguare le norme della legge di Pubblica sicurezza a quelle della Costituzione e preso impegno di presentare prima della fine dell'anno 1948 il nuovo testo integrale per l'approvazione in Parlamento.

In quel primo anno della legislazione repubblicana, si sentiva che la discrezionalità concessa alla legge di Pubblica sicurezza, non poteva non ferire la libertà come il capriccio non può sostituire la norma.

Il 10 dicembre 1948 il Ministro presentò un disegno di legge composto di soli 8 articoli riconfermando l'impegno preso di presentare al più presto un testo completo di riforma.

Infatti egli scriveva nella relazione al suo disegno di legge « che per garantire i fondamentali diritti di libertà civile che sono sanciti dalla Costituzione, occorre un vasto e profondo riesame delle norme contenute nel vigente testo di legge, ispirato nei suoi istituti e nelle singole statuizioni a criteri e finalità non conciliabili con i principi che sono posti a base del nuovo ordinamento giuridico dello Stato. Aggiungeva che era stato elaborato (ciò che non era esatto) un nuovo progetto di legge che avrebbe dovuto sostituire quello in vigore e che il Governo

avrebbe presentato quanto prima all'approvazione della Camera e del Senato.

Tutto ciò fu come un breve sogno di una lunga notte invernale. Però, come riconobbe allora il Ministro dell'interno, talune disposizioni si appalesavano particolarmente ispirate a criteri e finalità proprie del cesato regime e così si rendeva indispensabile anzi indilazionabile (parole certamente chiare) la loro abolizione o, in qualche caso, la totale trasformazione dei relativi istituti in aderenza al più rigoroso rispetto dei diritti e della libertà dei cittadini ».

Era dichiarata dunque indilazionabile la riforma il 10 dicembre 1948 ma nel 1963 la legge, anche se fulminata dai colpi della Corte costituzionale, è ancora norma operante e cogente.

Ricordo solo che la riforma parziale, in attesa della riforma generale annunciata dal Ministro e che non è mai avvenuta, si compendia tutta nel primo articolo del disegno di legge ministeriale.

Si diceva infatti in esso: « Sono abrogati gli articoli 2-21-157 i capi 3° e 5° del titolo 6° ed i titoli 8° e 9° del testo unico della legge di Pubblica sicurezza.

Si chiedeva quindi l'abrogazione dell'articolo 2 che è lo strumento di tutti gli arbitri ed il paravento comodo di tutte le discriminazioni, l'abrogazione dell'articolo 21 sulle manifestazioni sediziose con esposizioni di bandiere; dell'articolo 157 sul rimpatrio delle persone sospette, l'abolizione del confino, dell'ammonizione e della dichiarazione dello stato di pericolo o di guerra.

Ma fino da allora tutti noi sentivamo il benefico effetto che la Costituzione aveva avuto sopra i nostri sentimenti, ed i nostri cuori si aprivano alla speranza o meglio alla certezza di un nuovo mondo nel quale la Giustizia non fosse parola vana ma verità per tutti i nati di donna.

Il Presidente del Consiglio De Gasperi, a proposito di questa legge, sentì il bisogno di dichiarare che doveva essere fatta una riforma generale e pronunciò allora queste parole: « Si è voluto stralciare alcuni articoli che sono stati presentati all'approvazione del Senato, perchè sono sembrati ur-

genti, ma con ciò non si è lasciata cadere la riforma stessa da farsi con un progetto organico ».

Non vi fu allora una sola nota dissonante per il mantenimento di questa legge fascista e feudale.

E l'interprete autorevole del sentimento dei senatori fu il collega Merlin, il quale nella sua qualità di relatore al disegno di legge Scelba, così scrisse:

« È da tutti riconosciuto che questa legge nata nel clima nefasto del regime fascista ha delle disposizioni che non sono più tollerabili di fronte alle libertà civili che la nuova carta statutaria riconosce a tutti i cittadini ».

Ed a proposito dell'articolo 2 il relatore così commentava: « Cade l'articolo 2 che concedeva al Prefetto amplissime ed incontrollate facoltà per la tutela dell'ordine pubblico e sicurezza politica, sia pure con la limitazione più apparente che reale del caso di urgenza e della grave necessità pubblica ».

E concludeva: « Queste disposizioni tramutavano ogni Prefetto in un piccolo dittatore che invece di obbedire solo alla legge, eguale per tutti i cittadini, era a sua volta schiavo dei mutamenti e dei capricci dei vari gerarchi locali ».

Tutti sentivano il contrasto fra le guarentigie dettate dalla Costituzione per la difesa della libertà dei cittadini e la discrezionalità soggettiva tema costante della legge di Pubblica sicurezza. Ma la cosa che più addolora e ci umilia, è il dovere ricordare che gli stessi senatori, i quali nel 1948, primo fra tutti Scelba, votarono entusiasticamente ed all'unanimità contro le norme più arbitrarie, vessatorie, restrittive di questa legge, proprio costoro nel 1957 diedero il voto per la conservazione della legge di Pubblica sicurezza.

Inimitabile esempio di carattere e di fermezza. Perchè si può sì convertirci in un paese che Alessandro Manzoni ha chiamato il Paese di convertiti, primo lui che era un giansenista, ma se ciò può avvenire per una differente valutazione di un problema, quando si tratta però di principi e di diritti che

prima di essere scritti, sono connaturati con la nostra persona, allora si ha il dovere di ritirarci in disparte quando si muta opinione per non offrire palese la mancanza di carattere e di dignità personale.

Non è possibile non ricordare come l'approvazione per l'abrogazione degli articoli 2-21-157 legge Pubblica sicurezza dei capi 3° e 5° del titolo 6° ed i titoli 8° e 9° si verificò senza discussione generale al Senato.

Però nel corso della discussione sulle modificazioni degli articoli si levò la voce del collega Lussu, il quale disse: « Se queste nostre modificazioni potessero entrare come legge in vigore entro quest'anno (si parla del 1948), sarebbero una seria conquista dell'organizzazione democratica dello Stato ».

A lui rispose il relatore senatore Merlin, così: « Ringrazio molto l'onorevole Lussu di quanto ha detto e cioè che siamo tutti desiderosi che questa legge così importante vada rapidamente in esecuzione e che quindi possa andare alla Camera e diventare legge dello Stato in breve tempo ».

Così all'unanimità fu approvato il disegno di legge del 10 dicembre 1948 del ministro Scelba. Trasmesso alla Camera il 18 dicembre 1948, vi fu la relazione dell'onorevole Tozzi Condivi, il 10 giugno 1950, con la celerità da tartarughe che subiscono gli *iter* delle leggi.

Risulta come la Camera in una discussione accesa dopo qualche aggiunta ed allargamento delle norme da abolire, ribadì necessaria l'abrogazione degli articoli 2-21-157 dell'ammonizione e confino.

Il relatore scrisse nella relazione queste parole: « Confidiamo che vogliate approvare il disegno di legge. L'importanza della materia, l'urgenza di una nuova regolamentazione sono tali da richiedere la vostra sollecita approvazione. Voi approverete queste nuove norme di legge che vi sono proposte in attesa che il Ministro dell'interno, mantenendo l'impegno assunto davanti alla Camera, presenti al Parlamento un nuovo testo di completa revisione della legge di Pubblica sicurezza il che la Commissione auspica che debba avvenire al più presto ».

L'attesa fu delusa in maniera veramente sconcertante.

Il Ministro dopo l'approvazione del suo testo di riforma parziale al Senato, fece questa strabiliante dichiarazione: « L'impegno preso della presentazione del testo completo della legge di Pubblica sicurezza è una dichiarazione di Governo ma non è un impegno di Parlamento. Era necessario che le norme in flagrante contrasto con la Costituzione fossero abolite; assolto questo compito, il Governo non ritiene di dover affrontare altre modifiche ». Ogni commento ci appare inutile e vano.

Alla Camera il dibattito si accese il 7 marzo 1950 con la relazione come abbiamo detto dell'onorevole Tozzi Condivi il quale oltre quanto ho già indicato, scrisse nella relazione: « Nei colloqui avuti col Ministro dell'interno, egli ha rinnovato l'assicurazione di presentare al più presto un progetto completo. Ciò dispensa dal formulare un testo d'iniziativa parlamentare onde evitare un inutile duplicato ». La discussione alla Camera fu aperta dall'onorevole Corona, il quale criticò aspramente la mancata promessa fatta dal Ministro dell'interno per un disegno generale di riforma.

Non ho bisogno di riportare le sue parole che si trovano nel resoconto parlamentare di allora e che culminarono in questa affermazione: « Il dialogo è utile sì, ma a parte che vi sia il rispetto della parola data e la buona fede reciproca ».

Altri oratori fecero notare che essendo alcune norme in aperto contrasto con la Costituzione, ne era indilazionabile la soppressione mentre il progetto approvato dal Senato veniva alla Camera dopo 14 mesi.

Ma nella tornata del giorno 8 marzo 1950 il Governo anzichè tener fede alla promessa e presentare una riforma generale della legge, presentò vari emendamenti.

L'onorevole Arata assicurò che la presentazione all'ultima ora di questi emendamenti non solo eludeva la promessa più volte fatta della riforma generale, ma costituiva una innovazione più restrittiva di certe libertà dei cittadini.

Tali emendamenti anzichè alleggerire, appesantiscono la legge di Pubblica sicurezza.

E lo stesso onorevole Arata chiedeva che si ritirassero questi emendamenti i quali avrebbero potuto trovare posto nel testo definitivo che dovrà, egli concluse, volenti o nolenti essere presentato. Ed il caro compagno, onorevole Carpano Maglioli, presentò a nome del Partito socialista italiano questo ordine del giorno. « Considerando che gli emendamenti proposti dal Ministro dell'interno al progetto di legge concernente le modifiche alle disposizioni del testo unico della legge di Pubblica sicurezza costituiscono un fatto nuovo, tale da alterare profondamente la sostanza del disegno di legge stessa, chiede il rinvio della discussione generale per consentire alla Commissione di pronunziarsi sugli emendamenti stessi ».

Dinanzi a questo nuovo atteggiamento governativo, non vi era altra salvezza che quella usata più tardi anche al Senato nel 1957 e cioè chiudere nei cassetti accoglienti la legge e gli emendamenti.

Nel 1957 al Senato infatti, il relatore Schiavone ed il Sottosegretario Bisori vollero, con ostinazione degna di miglior causa, mantenere quelle norme che il Senato nel 1948 aveva abrogate e che poi sono state fulminate di anticostituzionalità dalla Corte costituzionale.

Coll'assenso del Ministro dell'interno la legge dunque si addormì negli scaffali.

Così si chiuse, non certo gloriosamente, questa pagina dolorosa e sconcertante della prima legislatura.

E questa legge deplorata e condannata dalle menti più illuminate, è ancora in piedi.

I commentatori infatti di essa, hanno espresso chiaramente il loro pensiero a riguardo.

Il giudice Garrone, nel suo commento che ebbe la presentazione del professore Ernesto Battaglini, scrisse queste parole: « È inutile avvertire che il testo unico, nonostante le modificazioni alla legge precedente, appare in deciso e stridente contrasto con i principi della nuova legislazione, principi che trovano la loro consacrazione nelle norme della Costituzione italiana, cosicché è universalmente sentita l'esigenza di una riforma legislativa in materia ».

Il professore Zanobini, uno dei più eminenti docenti nella materia amministrativa, ribadisce questi concetti, scrivendo: « Il testo che riportiamo è forse quello che contiene il maggior numero di disposizioni in contrasto con i principi della legislazione ».

Così come abbiamo accennato, cadde ingloriosamente questa legge nella prima legislatura. Al riaprirsi della seconda e precisamente l'8 settembre 1953 chi scrive, ripropose questo progetto e disse che era venuta l'ora di affrontare una volta per sempre la riforma completa della legge nonché di abolire intanto le disposizioni degli articoli 2-18-21-103-157 ed i capi 3° e 4° della legge stessa.

In quel progetto di legge si fece riferimento al disgraziato *iter* di questa legge e si scrisse che non era dignitoso il comportamento fino allora tenuto in Parlamento. Fu questo un campanello di allarme nonostante che più fioche si fossero fatte le voci inneggianti alla Costituzione e più fiacche le volontà di servirla.

Ma nonostante questo, il 10 dicembre 1953 e cioè a tre mesi di distanza dalla mia proposta, fu presentato un disegno di legge da parte del Ministro dell'interno Fanfani e dal Ministro di grazia e giustizia Azara.

In questo disegno di legge si avverte chiaro il mutamento avvenuto nello spirito e nella volontà dei dirigenti quasicchè il soffio vivificatore della libertà che aveva pervaso anche l'animo del ministro Scelba, si fosse spento e la fiamma dell'entusiasmo tramutata in cenere.

Difatti con questo disegno ministeriale coll'articolo 1 viene chiesta l'abrogazione degli articoli 21-129-130-157 e 158 comma terzo 210-217-218 e 219, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda l'ammonizione ed il confino di polizia, si riconosce che queste disposizioni non si appalesano conciliabili col precetto dell'articolo 13 della Costituzione il quale, sancisce che ogni forma di restrizione della libertà personale non può essere disposta se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria la quale, del resto, ha ritenuto che tale norma costituzionale non rivesta carattere precettivo di imme-

diata applicazione. La Corte costituzionale ha fulminato poi queste norme di incostituzionalità.

Ma non una parola in questo disegno si trova sull'articolo 2, l'articolo che, come abbiamo detto, consacra l'arbitrio ed annulla la certezza del diritto.

Di fronte a questi ondeggiamenti, a queste lacune, a questi ritorni di fiamma fu presentato in data 12 marzo 1954 un disegno di legge dal senatore Terracini portante anche la mia firma dal titolo « Adeguamento del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza alle norme della Costituzione ».

Con tale proposta si notava la contrapposizione netta delle norme di polizia fascista con le norme della Costituzione che tutelano le libertà fondamentali del cittadino.

Con i 20 articoli di cui è composto questo disegno di legge, si chiedeva l'abrogazione di numerose norme, prima fra tutte quella dell'articolo 2.

Con la celerità veramente impressionante usata per la discussione e risoluzione delle leggi più importanti nel nostro Paese, si giunse al 6 giugno 1956, nel quale giorno si ebbe la relazione alla prima Commissione da parte del collega Schiavone, il quale esaminò congiuntamente il mio disegno di legge conglobato poi in quello Terracini, perchè più ampio, ed insieme quello del Ministro dell'interno.

Già con Sentenza del 5 maggio 1956 la Corte costituzionale aveva dichiarato anti-costituzionale la norma dell'articolo 113 di Pubblica sicurezza. Era Presidente un uomo che l'Italia ogni giorno di più onora per l'altezza del suo ingegno e per la dirittura del suo carattere: Enrico De Nicola.

L'indimenticabile Calamandrei interpretando il pensiero dei veri amanti della libertà, scrisse allora con cuore commosso: « La Costituzione si è mossa, la libertà in Italia è finalmente incominciata ».

Il relatore Schiavone, nonostante questo inizio di revisione della legge di Pubblica sicurezza fatto dalla Corte costituzionale a proposito dell'articolo 2 scrisse: « Invero la disposizione in se considerata, risponde alle esigenze di avvenimenti straordinari in presenza dei quali può essere l'unico mezzo

per tutelare l'ordine e la sicurezza della vita sociale di fronte a particolari situazioni di disordine e di pericolo ».

Nella discussione generale al Senato, il 26 marzo 1957 il collega Jannuzzi esaltando la Sentenza della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato la perfetta legittimità costituzionale disse che la Commissione aveva modificata ed ampliata la norma dell'articolo 2 proprio nel senso indicato dalla Corte costituzionale.

E concluse che dopo la Sentenza di legittimità della Corte e le modifiche fatte dalla Commissione, la questione poteva essere tranquillamente risolta e superata.

Purtroppo in relazione alle discussioni della legge di Pubblica sicurezza, portata davanti la Corte costituzionale, dobbiamo rilevare un fatto assai grave e cioè l'intervento dell'avvocatura dello Stato che è emanazione della Presidenza del Consiglio dei ministri la quale ha costantemente sostenuto davanti la Corte costituzionale, con la meraviglia espressa nelle sentenze della Corte stessa, che cioè nei riguardi della legislazione anteriore alla Costituzione non ha luogo il giudizio di legittimità costituzionale, il che significa che hanno valore le leggi fasciste.

Dopo una prima vibrata reiezione della Corte Costituzionale, si è tornati sempre ad insistere sulla tesi della legittimità costituzionale senza sentire che questo comportamento era il più antidemocratico che si potesse immaginare.

Altro ricordo ancora più doloroso è questo che tanto il relatore Schiavone che il Sottosegretario Bisorì difesero l'articolo 2 e l'articolo 113 e la permanenza nel Codice delle altre dichiarazioni fulminate poi dalla Corte costituzionale.

Tutti coloro che sono stati i più strenui assertori delle modifiche o dell'abolizione delle norme di legge, conoscono le numerose decisioni della Corte costituzionale con le quali si dichiaravano incostituzionali molte norme della legge e sanno, come lo sappiamo tutti, che rimangono ancora operanti e vive.

Soprattutto l'articolo 2 dichiarato sostanzialmente costituzionale il 20 giugno 1956 ed anticostituzionale il 23 marzo 1961 deve essere segnalato perchè costituisce l'esempio clas-

sico e clamoroso dell'arbitrio e della incontrollata volontà dell'esecutivo impersonato nel Prefetto. La storia è breve.

Il 20 giugno 1956 la Corte costituzionale dichiarò costituzionale l'articolo 2 attribuendo alle ordinanze previste in detta norma carattere di atti amministrativi. Però osservò che l'articolo 2 nella sua latitudine potrebbe dar adito ad arbitrarie applicazioni diverse da quelle rilevate dalla Corte.

In tal caso la decisione non precluderebbe il riesame della questione di legittimità costituzionale. E poichè, continua la Corte, la revisione non avvenne secondo le norme indicate in detta sentenza e la Corte di cassazione a Sezioni unite con sentenza 16 giugno 1958 e cioè dopo due anni dalla sentenza della Corte costituzionale, ha inquadrato l'ordinanza prefettizia nella categoria delle ordinanze libere, idonee nel concorso di determinati presupposti, ad affievolire i diritti soggettivi dei cittadini garantiti dalla Costituzione come interessi legittimi, la Corte costituzionale anche in seguito alla sentenza della Corte di cassazione che è innovatrice, è tornata a riesaminare la questione di legittimità costituzionale il 23 marzo 1961 ed ha scritto: La Costituzione negli articoli 70 e 77 dice quali son gli atti cui spetta l'efficacia della legge ordinaria ed esclude in maniera assoluta che possa esservi altro atto, con forza di legge, attribuito ad organi non legislativi all'infuori del decreto-legge e del decreto legislativo.

Il potere conferito all'articolo 2 sconvolge tutti i principi amministrativi e deve dichiararsi incostituzionale. Quindi la tesi del collega Jannuzzi espressa il 26 marzo 1957 sulla modificazione ed ampliamento fatta dalla Commissione dell'articolo 2 nel senso indicato dalla Corte costituzionale, non era esatta.

E come per l'articolo 2 per molte altre disposizioni la Corte ha decretato la illegittimità costituzionale e nonostante tutto ciò, la legge di Pubblica sicurezza continua a vivere indisturbata la sua vita.

Dopo la discussione ampia avvenuta in Senato i giorni 26-27-28-29 marzo 1957, discussione nella quale ci convincemmo che proprio coloro i quali avevano detto no alla

legge di Pubblica sicurezza, erano divenuti gli assertori più accaniti della necessità della esistenza della legge anche peggiorata, se possibile, dovemmo fare buon viso a cattiva fortuna, abbandonandola.

Ma il 16 dicembre 1958, Tambroni e Gonella, presentarono alla Camera un disegno di legge per le modifiche, pur sapendo che la discussione della legge si era iniziata fin dal 1948 in Senato e passata poi per l'approvazione alla Camera; che era stata abbandonata, e che si era ripresentato al Senato il progetto di legge Picchiotti dell'8 settembre 1953 che fu fuso col progetto di legge Terracini ed a quello ministeriale discusso nel 1957 e poi accantonato. Non si spiega dunque perchè quel disegno Tambroni-Gonella del dicembre 1958 fosse presentato alla Camera ove il progetto di legge Luzzatto del 24 novembre 1953 non fu portato neanche in Commissione per la discussione. Ma questi passaggi ingiustificati da una Camera all'altra si sono verificati spesso.

Il 5 ottobre 1961 chi scrive, fece al Senato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato invita il Governo a sollecitare la discussione del disegno di legge del 16 dicembre 1958 presentato dal Ministro dell'interno Tambroni e della giustizia Gonella sotto il titolo "Modificazioni alle disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773". Ciò appare tanto più urgente ed indispensabile in quanto la Corte costituzionale con sua decisione del 20 giugno 1956, n. 8, aveva affermato la costituzionalità dell'articolo 2 a patto che si seguissero i criteri da essa sentenza indicati nella interpretazione di questo articolo. Ma poichè a ciò non fu ottemperato, la Corte costituzionale, con altra sua sentenza del 23 marzo 1961, ha ritenuto l'illegittimità dell'articolo 2 nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.

Sen. Picchiotti ».

Penso che dopo la dichiarazione di incostituzionalità fatta dalla Corte costituzionale

per numerose disposizioni della legge di Pubblica sicurezza fra le quali e per più volte quella dell'articolo 113, quella degli articoli 157-163 del 5 luglio 1956, quella dello stesso 5 luglio 1956 per gli articoli 164-176, quella dell'articolo 25 dell'8 marzo 1957, quella dell'articolo 18 del 31 marzo 1958, quella del primo comma dell'articolo 158 del 5 marzo 1959, quella dell'articolo 2 del 23 maggio 1961 e per tutte le altre disposizioni che se portate all'esame della Corte dovranno avere il crisma della illegittimità, non vi sia più da attendere un solo istante.

A meno che la Costituzione non sia ritenuta ancora una trappola od una amena lettura del pianeta Marte.

Non è possibile che non si comprenda come uno Stato che si dichiara assertore di democrazia possa lasciare in vigore una legge dichiarata incostituzionale per molte sue norme.

Non dobbiamo tollerare che le parole libertà e democrazia siano espressioni senza significato e recipienti buoni per tutti gli usi.

Dobbiamo dare a questo popolo non la legge di Pubblica sicurezza od i codici di Mussolini, ma la pace nel lavoro e nella giustizia. L'ora della prova dopo tante tergiversazioni e conversioni è venuta. I rimorsi ed i pentimenti non servono a nulla.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 113; gli articoli dal 157 al 163; gli articoli dal 164 al 176; l'articolo 25; l'articolo 18; il primo comma dell'articolo 158; l'articolo 2; l'articolo 110 e lo articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

All'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « Deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse » sono sostituite dalle seguenti: « Deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza imponga in applicazione di norme regolamentari o disposizioni di carattere generale ».

Art. 3.

L'articolo 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Le riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico possono essere sciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini o siano commessi reati che comportano un pericolo attuale per la sicurezza e incolumità pubblica ».

Art. 4.

Gli articoli 22, 23 e 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dal seguente:

« Quando nei casi preveduti dagli articoli precedenti occorre disciogliere una riunione

pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dall'autorità locale di pubblica sicurezza o in sua assenza dagli ufficiali di pubblica sicurezza od in assenza di quest'ultimi dagli ufficiali dei Carabinieri.

Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, precedute ognuna da uno squillo a mezzo di segnale acustico.

Soltanto se queste rimangono infruttuose o non possono essere fatte per rivolta od opposizione, è ammesso il ricorso alla forza graduata alle esigenze dell'ordine pubblico.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto sino ad un mese e con il minimo dell'ammenda, salvo che il fatto commesso non rivesta il carattere di reato più grave.

Gli ufficiali ed i sottufficiali che impongono lo scioglimento di una riunione senza che si ravvisino gli estremi dei precedenti articoli e senza osservare le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo, sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 5.

All'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla parola « Questore » è sostituita la parola « Prefetto ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« La licenza del Prefetto è rilasciata su conforme parere di una commissione provinciale nominata dal Presidente della Corte di appello e composta di un Magistrato che la presiede, da sei membri di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro, due dei lavoratori e due dei professionisti e degli artisti, designati tutti dalle associazioni sindacali delle categorie interessate ».

Art. 6.

L'articolo 73 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale nè proiettarsi pellicole cinematografiche che siano contrarie al buon costume.

Le copie di ognuna di queste produzioni devono essere comunicate ad una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta di un consigliere di Stato che la presiede e di altri otto membri di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due dei datori di lavoro e quattro dei professionisti e degli artisti, designati ciascuno dalle associazioni nazionali di categoria interessata.

Tale commissione può vietare la rappresentazione di opere contrarie alle norme di cui al primo comma ».

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635, che siano incompatibili con le norme della presente legge.